

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**M A T E R A**

L'anno duemila-ventidue il giorno diciannove del mese di settembre, il Dirigente Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale, Ing. Pasquale Lionetti, ha adottato la seguente:

**DETERMINAZIONE N.0100/2022 del 19/09/2022**

**OGGETTO:** Ing. Nunzio Paolo Venezia. Compenso sostitutivo per ferie non godute

**Responsabile P.O. Personale**

Dott. Massimo Cristallo \_\_\_\_\_

**Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio** - Dott. Francesco D'Onofrio  
parere di regolarità contabile favorevole \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**

**Considerato** che l'Ing. Nunzio Paolo Venezia, assunto in data 01-02-1985 alle dipendenze di questa Azienda, con contratto a tempo pieno e indeterminato, è stato collocato in pensione di anzianità con decorrenza 01-12-2018, giusta deliberazione dell'Amministratore Unico n. 0090/2018 del 02/10/2018;

**Considerato** che il succitato Ing. Venezia, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, risultava inquadrato nella categoria D – posizione economica D6 dell'ex C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali (ora Funzioni Locali);

**Visto** che il medesimo Ing. Venezia ha richiesto, tra l'altro, per il tramite del suo legale di fiducia, giusta nota acquisita al prot. n. 2019-0007173 del 19-7-2019, la monetizzazione delle ferie maturate di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro, in parte perché assente per "malattia" e in parte perché occupato in attività lavorative improcrastinabili;

**Considerato** che il Dirigente dell'Ufficio "Amministrativo, Bilancio e Patrimonio", con nota prot. n. 2022-0007813 del 9-9-2022, ha confermato che il suddetto Ing. Venezia, in parte "per malattia" e in parte per ragioni di servizio non ha fruito, prima della cessazione del lavoro, di n. 32 giorni di ferie dallo stesso maturate, di cui n. 6 relative all'annualità 2017 e le restanti relative all'annualità 2018;

**Dato atto** che il contratto di lavoro del personale Regioni-Autonomie Locali, siglato il 6 luglio 1995, all'art. 18 comma 16 pur puntualizzando che *le ferie sono un diritto irrinunciabile, ha previsto che, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per motivi di salute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;*

**Visto** che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, introduce il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;

**Considerato** che il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, all'art.28, comma 11, recependo quando indicato all'art.18 del succitato contratto del 6 luglio 1995, ha previsto che *le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative;*

**Visto** il parere del Responsabile della P.O. Legale dell'Azienda di cui alla nota prot. n. 2022-0007372 del 24-8-2022, da cui si evince che la più recente giurisprudenza (per tutte, Cass. N. 23153/2022, cass. N. 21609/2022, Cass. 21780/2022, Cass. 14268/2022), ha affermato che va operata una reinterpretazione del *diritto interno* in materie di ferie retribuite e della corrispondente indennità sostitutiva (ivi compreso del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8 conv. con modif. in L. n. 135 del 2012), che si conformi ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, concludendo che:

“ a) *le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;*

b) *è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuale retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018;*

c) *la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno prese al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 21780/2022);*

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute dall'Ing. Nunzio Paolo Venezia, anche al fine di non esporre l'ATER di Matera ad eventuali contenziosi con ulteriori oneri a suo carico, considerato che le predette ferie non sono state fruito in parte a causa della "malattia" e in parte per ragioni di servizio, quindi non per volontà del dipendente, così come risultante dagli atti d'Ufficio;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'art. 28, comma 18, del C.C.N.L. 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali, "*Il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10*";
- ai sensi del comma 4 del succitato articolo 10 CCNL 09.05.06, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

**Considerato** che, per quanto sopra, il compenso sostitutivo per i suddetti n. 32 giorni di ferie maturate e non godute dall'Ing. Nunzio Paolo Venezia, risulta pari ad **€ 2.783,54**, al lordo delle ritenute di legge;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2022, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 50 del 23 maggio 2022, esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 9, della legge regionale n. 11/2006;

**ACCERTATO** che l'onere economico trova capienza, in conto competenza sul capitolo n. 10201 "prestazioni di lavoro e relativi contributi" del bilancio di Previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dell'Ufficio "Amministrativo, Patrimonio e Bilancio";

#### **DETERMINA**

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di corrispondere, per le motivazioni esposte in premessa, all'Ing. Nunzio Paolo Venezia, nato a Matera il 31-01-1954, l'importo di **€ 2.783,54**, al lordo delle ritenute di legge, quale compenso sostitutivo di n. 32 giorni di ferie non godute per motivi di servizio;
3. Di impegnare e liquidare la relativa spesa in conto competenza sul capitolo n. 10201 "prestazioni di lavoro e relativi contributi" del bilancio di Previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di demandare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

*Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.*

**Il Dirigente**  
**(Ing. Pasquale Lionetti)**

La presente determinazione n.0100/2022 del **19/09/2022** è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal **19/09/2022** per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, **19/09/2022**

IL RESPONSABILE DEGLI "AFFARI GENERALI"